

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

\*\*\*

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA APPROVATO IL 13.7.2007

\*\*\*

### ART. 1. Formazione professionale continua.

1-. L'art. 1 individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni del Regolamento e cioè l'*avvocato iscritto all'albo* ed il *praticante con patrocinio*.

Quanto al primo, l'inciso *iscritto all'albo* e la mancanza di un richiamo all'esercizio effettivo dell'attività professionale, stanno a significare che l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere dal se rifletta, o meno, un esercizio in atto dell'attività e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.

Ciò è conforme al principio – che viene in rilievo in materia di incompatibilità professionali (art. 3, RdL 1578/1933) - per cui non è prevista un'iscrizione ai soli fini del titolo e, quale fattore che legittima di per sé l'attività, essa (iscrizione) innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole che disciplinano la professione.

Pertanto, ai fini di accertare l'attualità dell'obbligo formativo, non è impiegabile nemmeno il criterio dell'esercizio della professione con *carattere di continuità* che, mentre regola l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense (art. 22/1 legge 20.9.1980, n. 576 in relazione all'art. 2, legge 21.7.1975, n. 312), non rileva affatto in questa sede; con la conseguenza che anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l'obbligo formativo.

Fermo il principio generale, l'eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell'esenzione dall'obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 5 e cioè – per quanto qui rileva - quando si tratti di *interruzione* dell'attività non inferiore a sei mesi, o di suo



ERROR: undefinedresource  
OFFENDING COMMAND: findresource

STACK:

/0  
/CSA  
/0  
/CSA  
-mark-